

L. 8-8-1977 n. 583

Modifiche ed integrazioni alla L. 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n. 232.

Epigrafe

1.

2. Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità.

3. Perequazione automatica delle pensioni.

4. Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni.

5. Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche.

6. Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale.

7.

L. 8 agosto 1977, n. 583 (1).

Modifiche ed integrazioni alla L. 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n. 232.

1. ... (2).

(2) Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, l'art. 26, L. 4 febbraio 1977, n. 37.

2. Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità.

Con effetto del 1° gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'[articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#), è elevata a L. 2.210.000 annue.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1.75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato all'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

La misura di cui ai due precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

3. Perequazione automatica delle pensioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'[articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160](#).

Tale disciplina ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

4. Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni.

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'[articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114](#).

Con la denuncia dell'anno 1978 dovrà essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.

[La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione] [\(3\)](#).

[\(3\)](#) Comma abrogato dall'[art. 24, L. 20 ottobre 1982, n. 773](#).

5. Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera *b*) della [legge 24 ottobre 1955, n. 990](#), dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.

Le somme di cui al primo comma dell'articolo [30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#), con gradualità inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

6. Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1.

7. ... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Sostituisce il primo comma dell'art. 28, L. 4 febbraio 1977, n. 37.